

Sindacale

- S59-25 - INL, nota n. 3984/2025: aggiornato il modello di comunicazione riguardante le dimissioni di fatto - Trasmesso dall'INL il modello aggiornato riguardante le dimissioni di fatto
- S60-25 - Confindustria: giurisprudenza in tema di transazioni in sede sindacale - Trasmessa da Confindustria una comunicazione in tema di transazioni in sede sindacale
- S61-25 - INL, nota n. 616/2025: chiarimenti su anticipazione indebita quote TFR - Forniti dall'INL chiarimenti in merito alla legittimità della prassi di anticipo mensile del TFR in busta paga

Fiscalità

- F30-25 - Concordato preventivo biennale 2025 – 2026 – Definiti le modalità di adesione e i criteri di elaborazione della proposta - Concordato preventivo biennale 2025-2026 - Definiti modalità di adesione e criteri di elaborazione della proposta
- F31-25 - Ritenute negli appalti – DURF ed operazioni non imponibili ad IVA – R. 123/2025 - NO al DURF per evitare la restrittiva disciplina sulle ritenute fiscali negli appalti, se ci sono versamenti fiscali del triennio inferiori al 10% dei ricavi a causa di operazioni internazionali di spedizioni/ trasporti di beni, che non sono imponibili e non comportano alcun pagamento IVA, neppure “teorico”. Così l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 123-2025

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U45-25 - DL Salva Casa: tutti i materiali del webinar Anci in collaborazione con Ance - L’Anci ha reso disponibile, on line, il webinar organizzato in collaborazione con Ance sul tema: “Il decreto salva casa nuova modulistica unificata e indirizzi operativi”
- U46-25 - Ambiente e Sostenibilità: Osservatorio normativo regionale - Pubblicato dall’ANCE l’Osservatorio normativo regionale in materia di Ambiente e Sostenibilità contenente aggiornamenti fino al 30 aprile 2025

S59-25 - INL, nota n. 3984/2025: aggiornato il modello di comunicazione riguardante le dimissioni di fatto**Trasmesso dall'INL il modello aggiornato riguardante le dimissioni di fatto**

Con la nota n. 3984/2025, l'INL ha trasmesso il modello aggiornato di comunicazione ex art. 26, comma 7- bis, d.lgs. n. 151/2015, introdotto dall'art. 19 della legge n. 203/2024, riguardante le dimissioni di fatto.

Il nuovo modello tiene in considerazione le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 6/2025 (vedasi notizia S47/25 di ANCE FVG Informa n°13/2025).



Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro

Alle Direzioni interregionali del lavoro

Agli Ispettorati d'area metropolitana e
agli Ispettorati territoriali del lavoro

e p.c.

All'INPS
Direzione centrale entrate

All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

All. 2

OGGETTO: *L. n. 203/2024 recante "Disposizioni in materia di lavoro" – art. 19 (norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro) – Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Aggiornamento modello di comunicazione.*

Facendo seguito alla nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024 ed alla nota prot. 579 del 22 gennaio 2025, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 6 del 27 marzo 2025, si allega alla presente il modello aggiornato di comunicazione ex art. 26, comma 7-bis, d.lgs. n. 151/2015, introdotto dall'art. 19 della l. n. 203/2024.

Il predetto modello verrà reso a breve disponibile sul sito internet dell'INL, nella sezione Servizi e modulistica per i datori di lavoro o loro delegati ([Scopri i servizi e la modulistica | INL](#)).

Con l'occasione, si trasmette in allegato la Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

IL DIRETTORE CENTRALE

Aniello Pisanti

COMUNICAZIONE EX ART. 26, COMMA 7-BIS, D.LGS. N. 151/2015,

INTRODOTTO DALL'ART. 19 DELLA L. N. 203/2024

DATA _____

All'Ispettorato territoriale del lavoro

di _____

PEC _____

Al lavoratore _____

tramite (specificare mezzo di trasmissione) _____

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO

Sig. _____ nato a _____ il _____

residente a _____ ()

quale legale rappresentante della ditta _____

Sede legale in _____ via/p.zza _____ n. _____

sede operativa _____

CF _____

Esercente attività di _____

CCNL applicato _____

DATI RELATIVI AL LAVORATORE

Nome _____ Cognome _____

Data di nascita _____

Luogo _____

CF _____

Pec _____

E-mail _____

Telefono _____

Ultimo indirizzo di residenza conosciuto _____

Ulteriori eventuali informazioni (es: *ulteriori recapiti*) _____

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Inizio del rapporto di lavoro _____

Tipologia contrattuale

Rapporto di lavoro subordinato

A tempo determinato

A tempo indeterminato

Inquadramento contrattuale _____

Ultimo giorno di effettivo lavoro _____

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, in qualità di datore di lavoro/legale rappresentante del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015 e dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che l'assenza ingiustificata del predetto lavoratore - iniziata nella data sopra indicata - si è protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro ⁽¹⁾ o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni ⁽²⁾.

Firma del datore di lavoro

Informativa sulla privacy:

“Dichiaro di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che l'Ispettorato tratterà i dati necessari alla gestione della presente istanza con le modalità indicate nelle “INFORMAZIONI” sul trattamento dei dati personali da me visionate”.

L'informativa è disponibile nella specifica sezione della pagina web <https://www.ispettorato.gov.it/files/2022/12/Informativa-INL-GDPR01.pdf>

Firma del datore di lavoro

¹ Ai sensi della circolare n. 6/2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i giorni di assenza, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte della norma di riferimento, possono intendersi come giorni di calendario, ove non diversamente disposto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.

² Ai sensi della circolare n. 6/2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel caso in cui il CCNL applicato al rapporto di lavoro preveda un termine diverso da quello contemplato dall'art. 26, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 151/2015, lo stesso troverà senz'altro applicazione ove sia superiore a quello legale.

S60-25 - Confindustria: giurisprudenza in tema di transazioni in sede sindacale

Trasmessa da Confindustria una comunicazione in tema di transazioni in sede sindacale

Con apposita comunicazione al sistema associativo, Confindustria segnala che si sta affermando l'interpretazione giurisprudenziale in base alla quale per "transazione in sede sindacale" si deve intendere non solo la transazione avvenuta con l'assistenza fattiva del sindacalista di fiducia del lavoratore ma anche una transazione avvenuta in una sede "fisica", ossia in un "luogo", che garantisca "la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti".

Nel caso di specie esaminato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 9286/2025, il verbale di conciliazione di cui all' art. 411 co. 3 c.p.c. era stato sottoscritto presso la sede aziendale (come nel caso oggetto della precedente ordinanza n. 10065/2024).

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che " la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore".

L'ordinanza precisa, inoltre, che "modalità quali quelle seguite nel caso in esame (sottoscrizione dal datore di lavoro e dal lavoratore, seppure alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali della società) non soddisfano i requisiti normativamente previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni in base alle disposizioni richiamate [N.d.R. sede giudiziale ex articoli 185 e 420 c.p.c., Commissioni di conciliazione presso l'ITL ex articoli 410 e 411 co. 1 e 2 c.p.c., sedi sindacali ex art. 411 co. 3 c.p.c. , commissioni di conciliazione e arbitrato ex articoli 412-ter e 412-quater c.p.c.] , dato che la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all'assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti."

Al riguardo, Confindustria evidenzia che, allo stato attuale, non sembra essere messa in dubbio la validità delle conciliazioni/transazioni avvenute presso le sedi delle associazioni datoriali che, ad avviso di Confindustria stessa, sono e restano delle "sedi sindacali". Ciò tanto più se, con accordi sindacali, sono state costituite commissioni di conciliazione ex art. 412 ter c.p.c. che, quasi sempre, individuano le sedi delle associazioni datoriali quali sedi della commissione stessa. Fermo restando quanto sopra, Confindustria suggerisce, comunque, di insistere con le imprese associate perché, quanto meno, decidano di sottoscrivere le transazioni presso la sede dell'associazione datoriale, evitando quindi di sottoscriverle presso le sedi aziendali.

Inoltre, Confindustria ritiene opportuno inserire nel testo dell'accordo transattivo, in calce (e con opportuna specifica sottoscrizione, sulla falsariga di quanto disposto dall'art. 1341 c.c., ossia la c.d. doppia sottoscrizione), una formula del tipo:

" Pienamente consapevoli dei contrasti giurisprudenziali esistenti circa la corretta individuazione della sede "protetta" presso cui procedere alla sottoscrizione di intese transattive, il lavoratore [nome del lavoratore] e il suo sindacalista di fiducia [nome del sindacalista e sigla sindacale di appartenenza, specificando che è stato espressamente individuato dal lavoratore] dichiarano di aver liberamente e scientemente deciso di

sottoscrivere la transazione “in sede sindacale”, presso la sede dell’Associazione, dando atto che da questa circostanza non è derivata alcuna limitazione alla libera determinazione della volontà del lavoratore di disporre dei diritti oggetto dell’accordo transattivo ”.

Altra formulazione in tema che viene suggerita è la seguente:

“Le parti si danno atto che il lavoratore è stato effettivamente assistito dalla OS partecipante alla conciliazione, che i contenuti sono stati pienamente compresi, che la sede di esecuzione della procedura è stata scelta di comune accordo e ritenuta funzionale al libero convincimento ed alla adeguata e piena consapevolezza delle parti assistite in merito ai contenuti ed agli effetti della transazione sottoscritta”.

Infine, Confindustria invita il sistema associativo a segnalare eventuali sentenze di merito che si dovessero adeguare al sopra riportato indirizzo interpretativo della Cassazione, tanto più se accadesse che tale interpretazione fosse, inopinatamente, estesa anche alle sedi delle associazioni datoriali.

S61-25 - INL, nota n. 616/2025: chiarimenti su anticipazione indebita quote TFR

Forniti dall'INL chiarimenti in merito alla legittimità della prassi di anticipo mensile del TFR in busta paga

Con la nota n. 616/2025, l'INL risponde alla richiesta di parere avanzata dall'Ispettorato d'area metropolitana di Milano, per il tramite della Direzione interregionale del lavoro del Nord, in merito alla legittimità della prassi, riscontrata dal personale ispettivo, di anticipo mensile del TFR in busta paga.

In particolare, all'INL è stato chiesto se l'anticipazione del TFR, effettuata oltre il termine del regime sperimentale individuato dalla L. n. 190/2014 (limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018), sia consentita nei soli casi espressamente previsti dall'art. 2120 c.c. e, per l'effetto, se una anticipazione fuori dalle ipotesi contemplate dalla norma sia da considerare illegittima.

È stato altresì chiesto quali siano le conseguenze sotto il profilo ispettivo derivanti dal disconoscimento delle somme erogate quali ratei di TFR.

In seguito all'acquisizione del parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INL ha chiarito quanto segue.

Il TFR rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

Tale istituto è disciplinato dall'art. 2120 c.c., che, nei primi cinque commi, individua i criteri di calcolo del TFR e, nei commi successivi, disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, si applica il diverso istituto dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto.

L'ultimo comma del medesimo articolo rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l'introduzione di condizioni di miglior favore relative all'accoglimento delle richieste di anticipazione, in mancanza delle quali l'erogazione monetaria non può qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all'obbligazione contributiva, come chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 4670/2021.

In considerazione della collocazione sistematica del rimando operato dal decimo comma dell'art. 2120 c.c., che si pone al termine della disciplina delle anticipazioni del TFR, l'INL ritiene che la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto un'anticipazione dell'accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo. Secondo l'INL, tale operazione sembrerebbe, inoltre, contrastare con la stessa ratio dell'istituto che, come già detto, è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

L'Ispettorato ricorda poi che, dal 1° gennaio 2007, il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti è obbligato al versamento della quota di TFR al Fondo di Tesoreria istituito, presso l'INPS, ai sensi dell'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 296/2006, le cui modalità attuative sono disciplinate dal D.M. 30 gennaio 2007. Tale versamento assume la natura di contribuzione previdenziale, stante l'equiparazione del Fondo ad una gestione

previdenziale obbligatoria, con applicazione dei principi di ripartizione e dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., con la conseguenza che le quote di TFR versate al Fondo rispondono al regime di indisponibilità proprio della contribuzione previdenziale, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR nei casi e nei limiti normativamente previsti.

Pertanto, venendo al secondo quesito concernente le conseguenze sul piano ispettivo, l'INL ritiene che, laddove si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l'adozione del provvedimento di disposizione di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 124/2004 .



Direzione centrale
coordinamento giuridico
Ufficio I – Affari giuridici e legislativi

All'Ispettorato d'area metropolitana di Milano

e p.c.

Alla Direzione interregionale del lavoro del Nord

Oggetto: anticipazione indebita quote TFR – chiarimenti.

È pervenuta alla scrivente Direzione una richiesta di parere dall'Ispettorato d'area metropolitana di Milano, per il tramite della Direzione interregionale del lavoro del Nord, in merito alla legittimità della prassi, riscontrata dal personale ispettivo, di anticipo mensile del TFR in busta paga.

In particolare, si chiede se l'anticipazione del TFR, effettuato oltre il termine del regime sperimentale individuato dalla L. n. 190/2014 – che era limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 – sia consentita nei soli casi espressamente previsti dall'art. 2120 c.c. e, per l'effetto, se una anticipazione fuori dalle ipotesi contemplate dalla norma sia da considerare illegittima.

Si chiede, altresì, quali siano le conseguenze sotto il profilo ispettivo derivanti dal disconoscimento delle somme erogate quali ratei di TFR.

Tanto premesso, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 2899 del 27 marzo, si rappresenta quanto segue.

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

L'istituto è disciplinato dall'art. 2120 c.c. il quale, nei primi cinque commi individua i criteri di calcolo del TFR e nei commi successivi disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, si applica il diverso istituto della anticipazione del trattamento di fine rapporto.

L'ultimo comma dello stesso articolo rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l'introduzione di condizioni di miglior favore relative all'accoglimento delle richieste di anticipazione, in mancanza delle quali l'erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all'obbligazione contributiva, come chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 4670 del 22 febbraio 2021.

In virtù della collocazione sistematica del rimando operato dal decimo comma dell'art. 2120 c.c., che si pone al termine della disciplina delle anticipazioni del TFR, è tuttavia da ritenere che la pattuizione collettiva o individuale **possa avere ad oggetto una anticipazione dell'accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile** che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo. Tale operazione, peraltro, sembrerebbe contrastare con la stessa *ratio* dell'istituto che, come detto, è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico **al termine del rapporto di lavoro**.

Del resto, si ricorda che, dal 1° gennaio 2007, il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti è obbligato al versamento della quota di TFR al Fondo Tesoreria istituito ai sensi dell'art. 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le cui modalità attuative sono disciplinate dal D.M. 30 gennaio 2007. Tale versamento assume la natura di contribuzione previdenziale, stante l'equiparazione del Fondo ad una gestione previdenziale obbligatoria, con applicazione dei principi di ripartizione e dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., con la conseguenza che le quote di TFR versate al Fondo rispondono al regime di indisponibilità proprio della contribuzione previdenziale, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR nei casi e nei limiti normativamente previsti.

Pertanto, venendo al secondo quesito concernente le conseguenze sul piano ispettivo, si ritiene che, laddove si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l'adozione del provvedimento di disposizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 2004.

IL DIRIGENTE
Francesco CIPRIANI

F30-25 - Concordato preventivo biennale 2025 – 2026 – Definiti le modalità di adesione e i criteri di elaborazione della proposta

Concordato preventivo biennale 2025-2026 - Definiti modalità di adesione e criteri di elaborazione della proposta

Dopo la pubblicazione – lo scorso 9 aprile – del nuovo Modello di adesione, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso le specifiche tecniche e le modalità per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e le relative modalità di adesione o revoca dell’adesione stessa.

È questo il contenuto del provvedimento n. 195422 del 24 aprile 2025 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

A distanza di qualche giorno, è stato approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il DM 28 aprile 2025 che definisce la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula la proposta di concordato preventivo biennale ai singoli contribuenti.

Si ricorda che il concordato preventivo - introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 e in parte successivamente modificato dal D.Lgs. n. 108/2024 - è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi e consiste in una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate di definizione del reddito d’impresa imponibile ai fini IRES ed IRAP, valida per due annualità.

A seguito di questo accordo fra il Fisco ed il contribuente, quindi, le imposte sui redditi e l’IRAP vengono versate, per due anni, sulla base di un reddito predefinito.

Ciò premesso, si riepilogano nel dettaglio i contenuti dei due provvedimenti attuativi.

· Criteri di elaborazione della proposta

L’art. 9 del D.Lgs. n. 13/2024 prevede che la proposta di concordato sia elaborata dall’Agenzia delle Entrate sulla base di una metodologia approvata con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze.

Ora, i criteri fissati dal DM 28 aprile 2025 sono analoghi a quelli definiti per il concordato preventivo relativo al precedente biennio 2024-2025 dal DM 14 giugno 2024.

In sostanza, la proposta di reddito e del valore della produzione netta è elaborata utilizzando sia i dati dichiarati dal contribuente sia le informazioni correlate all’applicazione degli ISA.

Così, partendo dal reddito dichiarato per il periodo d’imposta 2024, il decreto prevede i seguenti passaggi:

- - la misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia ISA;
- - la valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi d’imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
- - il confronto con valori di riferimento settoriali;
- - il criterio di formulazione della base imponibile IRAP;
- - la rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2025 e

2026.

Sulla base di tali criteri saranno così individuati i redditi e il valore della produzione netta rilevanti ai fini della proposta di concordato preventivo biennale.

In analogia con il biennio precedente, inoltre, il decreto conferma le stesse circostanze eccezionali che, se determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, ne fanno cessare gli effetti.

A tal proposito, infatti, l'art.19, co.2, del D.Lgs. n. 13/2024 prevede un'ipotesi particolare di cessazione degli effetti del concordato, a favore dei contraenti che, nel biennio oggetto dello stesso, si trovino a conseguire un reddito d'impresa imponibile inferiore a quello concordato, per effetto di eventi particolari.

Si tratta di:

- - eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- - altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- - liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- - cessione in affitto dell'unica azienda;
- - sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

Come per il biennio precedente, poi, viene confermata la possibilità di ridurre il reddito e il valore della produzione proposti in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 in presenza delle circostanze eccezionali verificatesi nel medesimo periodo d'imposta e, comunque, in data antecedente all'adesione al concordato.

Si prevede, in pratica, una riduzione:

- - del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- - del 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- - del 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni.

- Modalità di adesione al concordato preventivo biennale

Il provvedimento n. 195422 dell'Agenzia delle Entrate definisce, invece, le modalità di adesione al concordato preventivo biennale e, quindi, di invio dello specifico Modello.

La principale novità – rispetto alle modalità operative in essere per il biennio precedente – è che la sua trasmissione potrà avvenire anche autonomamente rispetto alla dichiarazione dei redditi.

Mentre per il biennio precedente, difatti, la comunicazione costituiva parte integrante dei Modelli ISA, che a loro volta sono una componente della dichiarazione dei redditi, ora il contribuente può scegliere se:

- - inviare il Modello congiuntamente al modello ISA in fase di trasmissione della

dichiarazione annuale dei redditi 2025;

- inviare il Modello in modo autonomo, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI.

Al proposito, si ricorda che la dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2024 potrà essere trasmessa fino al 31 ottobre 2025 mentre il termine rilevante ai fini dell'adesione al concordato è il 31 luglio 2025 (ma potrebbe essere prorogato al 30 settembre, come previsto dal decreto legislativo correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 13 marzo e ora all'esame delle commissioni parlamentari per i pareri).

Dunque, qualora il contribuente voglia comunicare l'adesione congiuntamente alla dichiarazione dei redditi 2025 e al modello Isa, dovrà ricordare di "anticipare" i tempi della presentazione della dichiarazione.

In caso, invece, di trasmissione in via autonoma, sarà necessario indicare il codice "1 - Adesione" nella nuova casella "Comunicazione CPB", inserita nella sezione "Tipo di dichiarazione" all'interno del frontespizio dei modelli REDDITI.

Il Provvedimento introduce, poi, la possibilità di revocare la precedente adesione al concordato, entro gli stessi termini in vigore per l'adesione .

A livello operativo, ai fini della revoca, occorre inviare all'Agenzia delle Entrate il Modello, necessariamente in modalità autonoma , congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI 2025, e indicando nella casella "Comunicazione CPB" il codice "2 - Revoca".



Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026 nonché delle modifiche alle specifiche tecniche degli indici sintetici di affidabilità fiscale e dei modelli REDDITI 2025

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

- a) “CPB”: il *Concordato preventivo biennale* introdotto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
- b) “*modello CPB 2025/2026*”: il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di CPB per i periodi d'imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione, approvato,

- congiuntamente alle relative istruzioni, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2025;
- c) “*ISA*”: gli *Indici sintetici di affidabilità fiscale* introdotti dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
 - d) “*dPR*”: il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
 - e) “*modelli REDDITI 2025*”: i modelli approvati con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025 per le dichiarazioni annuali dei redditi relative al periodo d’imposta 2024.

2. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e della relativa accettazione

2.1 Sono approvate le specifiche tecniche e i controlli telematici per la trasmissione telematica dei dati di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento, cui devono attenersi i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di *CPB* per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e della relativa accettazione.

2.2 Le specifiche e i controlli telematici di cui al punto 2.1 sostituiscono quelli approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, relativi alla trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, correggendo alcuni disallineamenti relativi agli *ISA* DK26U, DG72U e DG50U.

2.3 La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico *Entratel* o *Fisconline*, a seconda dei requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali di cui al *dPR*.

2.4 La trasmissione telematica dei dati di cui ai punti 2.1 e 2.2 può essere effettuata anche per il tramite degli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del *dPR*.

3. Modalità di trasmissione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di CPB per i periodi d'imposta 2025 e 2026 e della relativa accettazione

3.1 Ai fini della trasmissione dei dati rilevanti per l'elaborazione della proposta di *CPB* per i periodi d'imposta 2025 e 2026 e della relativa accettazione, il *modello CPB 2025/2026* può essere trasmesso per via telematica congiuntamente al modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli *ISA*, da utilizzare per il periodo di imposta 2024, in fase di trasmissione dei *modelli REDDITI 2025*.

3.2 Ai medesimi fini indicati al punto precedente, il predetto *modello CPB 2025/2026* può, altresì, essere trasmesso con modalità autonoma per via telematica congiuntamente al frontespizio dei *modelli REDDITI 2025*. In tal caso nel frontespizio dei *modelli REDDITI 2025* deve essere indicato il codice 1 "Adesione" nella casella "Comunicazione CPB". L'invio del solo frontespizio del *modello REDDITI 2025* con il *modello CPB 2025/2026* ha natura non dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione dell'adesione alla proposta di *CPB* per i periodi d'imposta 2025 e 2026.

4. Modalità di comunicazione della revoca dell'adesione alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026

4.1 Il contribuente può comunicare la revoca dell'adesione alla proposta di *CPB* per i periodi d'imposta 2025 e 2026 trasmettendo per via telematica il *modello CPB 2025/2026*, compilando i campi "Codice ISA", "Codice attività" e "Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)" del modello entro gli stessi termini previsti per l'adesione al *CPB*.

4.2 La revoca di cui al precedente punto 4.1 può essere effettuata esclusivamente con modalità autonoma per via telematica congiuntamente al frontespizio dei *modelli REDDITI 2025*. In tal caso nel frontespizio dei *modelli REDDITI 2025* deve essere indicato il codice 2 – “Revoca” nella casella “Comunicazione CPB” e devono essere compilati i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)” del *modello CPB 2025/2026*. L’invio effettuato con queste modalità ha natura non dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione della revoca dell’adesione alla proposta di *CPB* per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

5. Modifica dei modelli REDDITI 2025, delle relative istruzioni e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione dei dati approvati con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025

5.1 Al fine di consentire l’adesione al *CPB* per i periodi d’imposta 2025 e 2026, nonché la revoca dell’adesione, sono approvate le modifiche di cui all’Allegato 2 al presente provvedimento, riguardanti i *modelli REDDITI 2025*, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati approvati con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025.

6. Correzioni dei modelli, delle istruzioni, delle specifiche tecniche e dei controlli di coerenza

6.1 Eventuali correzioni dei modelli, delle istruzioni, delle specifiche tecniche e dei controlli di coerenza, di cui ai precedenti punti 2 e 5, saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate e di esse sarà data adeguata evidenza sullo stesso sito *internet*.

Motivazioni

L'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, con cui è stato disciplinato l'istituto del Concordato preventivo biennale (*CPB*), prevede che l'Agenzia delle entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato. Nello stesso articolo 8 del citato decreto è inoltre previsto che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria.

Tale termine è stato prorogato, per l'anno 2025, al 30 aprile del medesimo anno, ad opera dell'articolo 3-*bis*, comma 5, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

Tanto premesso, con il presente provvedimento si approvano, in Allegato 1, le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di *CPB* per i periodi d'imposta 2025 e 2026, nonché dell'accettazione della proposta stessa, da parte degli esercenti attività d'impresa o arti e professioni, e i controlli telematici per la trasmissione dei dati. Il modello può essere trasmesso direttamente dal soggetto interessato ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione.

Le specifiche e i controlli sopra citati sostituiscono, anche ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (*ISA*), quelle approvate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025. In particolare, le specifiche sono, altresì, aggiornate per tenere conto di alcune integrazioni attinenti agli stessi *ISA*.

In particolare:

- per l'ISA DK26U è modificato il valore del campo E0100301 da PC a NU11;
- per l'ISA DG72U è modificato il valore del campo E0100801 da NU11 a VAL11;
- per l'ISA DG50U è rimosso l'indicatore III00729 – Specializzazione: Posa in opera del cartongesso > 50% dei ricavi.

Eventuali aggiornamenti alle specifiche tecniche e ai controlli saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Inoltre, sono indicate le modalità attraverso le quali i contribuenti trasmettono i dati necessari per l'elaborazione della proposta di *CPB* e per la relativa accettazione.

Nello specifico, la trasmissione dell'accettazione della proposta di *CPB* tramite il modello *CPB* approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 aprile 2025 può essere effettuata, per via telematica:

- in maniera congiunta al modello *ISA* in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (*REDDITI 2025*);
- utilizzando solo il frontespizio dei modelli per la dichiarazione annuale dei redditi relativi al periodo d'imposta 2024 (*REDDITI 2025*).

Il presente provvedimento disciplina, inoltre, le modalità di comunicazione della revoca dell'adesione alla proposta di *CPB* per i periodi d'imposta 2025 e 2026, prevedendo che tale revoca può avvenire, entro gli stessi termini previsti per l'adesione al concordato, esclusivamente in via autonoma, inviando il modello *CPB*, compilandone i campi "Codice ISA", "Codice attività" e "Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)", congiuntamente al frontespizio dei modelli *REDDITI 2025*.

Il provvedimento specifica, inoltre, che l'invio autonomo della adesione al *CPB* e l'invio autonomo della revoca hanno natura non dichiarativa, ma

esclusivamente di comunicazione dell'adesione o della revoca alla proposta di *CPB* per i periodi d'imposta 2025 e 2026.

Vengono, quindi, indicate in dettaglio le modalità di compilazione del frontespizio nei casi di:

- adesione al *CPB*: codice 1 – “Adesione” nella casella “Comunicazione *CPB*”;
- revoca dell'adesione al *CPB*: codice 2 – “Revoca” nella casella “Comunicazione *CPB*”.

Infine, allo scopo di consentire l'adesione al concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026, nonché la revoca della relativa adesione, con il presente provvedimento sono approvate le modifiche riguardanti i modelli *REDDITI 2025*, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati approvati con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*”;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante “*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*”;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante “*Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti*”;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 11 febbraio 2008, recante “*Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore*”;

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”;

Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”;

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “*Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari*”;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, Titolo II, recante “*Disciplina del concordato preventivo biennale*”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 18 marzo 2024, recante “*Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023*”;

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”;

Aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 302 del 27 dicembre 2024;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 31 marzo 2025, recante “*Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili dal periodo d’imposta 2024*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 17 marzo 2025, recante “*Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2025–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2025-SC”*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 17 marzo 2025, recante *“Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2025–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2025-SP”*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 17 marzo 2025, recante *“Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2025, per il periodo d’imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI 2025-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”*;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 17 marzo 2025, recante *“Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2025–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2025-ENC”*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 17 marzo 2025, recante *“Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2024”*;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 17 marzo 2025, recante *“Approvazione di n. 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2024 e di un sistema di importazione dei dati degli indici*

sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2025, recante “*Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione*”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 24 aprile 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente



Il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto l'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2019, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, modificata con successivi decreti del 13 agosto, del 30 novembre 2021, dell'11 gennaio 2024 e del 19 marzo 2025;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera g), punto 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede di introdurre misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali dell'11 gennaio 2024 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale;

Visti gli articoli da 6 a 39 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 con cui è disciplinata la possibilità di accedere ad un concordato preventivo biennale da parte di contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, in particolare, l'articolo 22, par. 2, lett. b), che, nel consentire l'adozione di processi decisionali basati su trattamenti completamente automatizzati, inclusa la profilazione, richiede che tale possibilità «sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato

membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2024 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili al periodo d'imposta 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 giugno 2024 di approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi di imposta 2024 e 2025;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 3-*bis*, comma 5, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha posticipato al 30 aprile 2025 il termine entro cui sono resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli ISA e quelli necessari per la elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 marzo 2025 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili al periodo d'imposta 2024;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2025 di approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi di imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Tenuto conto dell'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto nazionale di statistica;

Considerato che la nuova classificazione ATECO 2025 è entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 e ha sostituito la versione della classificazione ATECO 2007 e che, ai fini amministrativi, è in uso dal 1° aprile 2025;

Sentita in data 3 marzo 2025 la Commissione di esperti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Decreta:

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
 - a) decreto legislativo: il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 recante “*Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale*”;
 - b) Agenzia: l’Agenzia delle entrate;
 - c) proposta o proposta di concordato: la proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività di impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive ai fini del concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo;
 - d) concordato: il concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo;
 - e) ISA: gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
 - f) contribuenti di minori dimensioni: i contribuenti con volume di affari, di ricavi o compensi inferiori alla soglia prevista per l’applicazione degli ISA;
 - g) Regolamento: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 2

(Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale)

1. È approvata, in applicazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nelle note tecniche e metodologiche di cui all’allegato 1 per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA.
2. Gli elementi necessari all’elaborazione della proposta di concordato sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui al comma 1.
3. La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal presente decreto, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettive della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL.
4. Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della

proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all'allegato 1. I dati che l'Agenzia fornisce ai contribuenti per l'elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo allegato 1.

Art. 3

(Oggetto e ambito temporale)

1. Sulla base della metodologia approvata con il presente decreto, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:
 - a. il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo;
 - b. il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo;
 - c. il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo.
2. I redditi e il valore della produzione netta di cui al comma 1, lettere a), b) e c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.

Art. 4

(Cessazione degli effetti del concordato)

1. In base a quanto previsto all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22 del medesimo decreto legislativo, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dal richiamato articolo 19, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle circostanze eccezionali individuate all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 giugno 2024.

Art. 5

(Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025)

1. L'Agenzia tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
2. A tal fine, i redditi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e il valore della produzione netta di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono ridotti:
 - a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;

- b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
 - c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.
3. Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 giugno 2024, verificatesi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.

Art. 6

(Misure a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato ai sensi dell'art. 22, p. 2, lett. b) del Regolamento)

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le misure previste all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 giugno 2024.

Art. 7

(Misure per graduare la proposta di concordato)

1. Al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa ai redditi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all'allegato 1.
2. Ai medesimi fini indicati al comma 1, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa al valore della produzione netta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), tiene conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e dell'importo individuato come al medesimo comma 1.

Art. 8

(Effetti finanziari)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

On. Prof. Maurizio Leo

F31-25 - Ritenute negli appalti – DURF ed operazioni non imponibili ad IVA – R. 123/2025

NO al DURF per evitare la restrittiva disciplina sulle ritenute fiscali negli appalti, se ci sono versamenti fiscali del triennio inferiori al 10% dei ricavi a causa di operazioni internazionali di spedizioni/ trasporti di beni, che non sono imponibili e non comportano alcun pagamento IVA, neppure “teorico”. Così l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 123-2025

Niente DURF se i versamenti in conto fiscale dell’ultimo triennio sono inferiori al 10% dei ricavi del medesimo periodo a causa di operazioni relative a servizi di spedizione per trasporti di beni in esportazione, transito o in temporanea importazione.

Ciò perché queste prestazioni non sono imponibili ad IVA e non comportano alcun versamento dell’imposta, neppure “teorico”. Così non si può evitare l’applicazione della restrittiva disciplina sulle ritenute fiscali negli appalti al di sopra di 200.000 euro insieme ad altre specifiche condizioni, con obbligo di versamento delle stesse senza possibilità di compensazione.

Questo il chiarimento della Risposta n.123 del 29 aprile 2025 , con il quale l’Agenzia delle Entrate ritorna sull’applicabilità dell’obbligo di versamento, senza possibilità di compensazione, delle ritenute fiscali, contributive ed assistenziali da parte dell’appaltatore per i propri dipendenti impiegati in appalti di importo superiore a 200.000 euro, e per i quali si verificano anche una serie di ulteriori condizioni (prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, e utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso – cfr . art.17- bis del D.Lgs. 241/1997).

Per questa tipologia di appalti, infatti, il committente deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per ogni singolo lavoratore dipendente impiegato nei lavori o servizi.

Se l’impresa non versa le ritenute, il committente è tenuto a sospendere il pagamento del corrispettivo fino al 20% del valore complessivo dell’appalto, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Questa disciplina non si applica, ed è quindi possibile pagare le ritenute mediante compensazione con i crediti fiscali, se l’impresa esecutrice dei lavori presenta al committente il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e con validità di 4 mesi, in presenza di tutti i seguenti requisiti:

- a. essere in attività da almeno 3 anni;
- b. essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- c. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione;
- d. aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni

dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell'ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime .

In relazione a quest'ultima condizione, nella Risposta 123/2025 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini del calcolo della citata soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale rispetto all'ammontare dei ricavi, non rientra l'IVA figurativa sulle operazioni riferite a “ servizi di spedizione relativi ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione ” .

Si tratta, infatti, di prestazioni internazionali di servizi, di cui all'art.9, co.1, nn.2 e 4 del D.P.R. 633/1972, che risultano non imponibili ad IVA perché collegate all'esportazione ovvero alla temporanea importazione di beni.

Non vi è, quindi, nessuna IVA da versare all'Erario e tale ipotesi non può essere assimilata ad altre specifiche fattispecie nelle quali l'IVA, ancorché non versata in concreto dall'impresa (ma da un terzo), è stata ammessa dall'Agenzia delle Entrate ai fini della determinazione della soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale dell'ultimo triennio, trattandosi comunque di operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'imposta .

Si ricorda, infatti, che nella Risoluzione n.53/2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nel suddetto ammontare:

- i versamenti IVA effettuati dalla PA mediante split payment o quelli effettuati dal committente in regime di reverse charge , in linea con quanto sostenuto dall'ANCE;
- l'IVA teorica corrispondente al reddito della società imputato per trasparenza ai soci che provvedono al pagamento dell'imposta (nell'ipotesi di esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale) o quella risultante dalla liquidazione periodica della società controllata , ma assolta dall'ente controllante , nel caso di opzione per la liquidazione IVA di gruppo .

Pertanto, nel caso trattato nella Risposta 123/2025, l'impresa istante che effettua principalmente servizi di spedizione relativi ai trasporti di beni in esportazione o in importazione, anche temporanea e che partecipa ad appalti pubblici rientranti nella disciplina di cui all'art.17- bis del D.Lgs. 241/1997, non può ottenere il DURF , in mancanza di versamenti fiscali almeno pari al 10% dei ricavi dell'ultimo triennio. In questa soglia non può infatti rientrare alcun versamento di IVA “teorica” riferita a tali operazioni, essendo queste non imponibili.

Di conseguenza, l'impresa deve pagare le ritenute riferite ai lavoratori dipendenti senza possibilità di compensazione con i propri crediti fiscali, utilizzando un F24 specifico per singolo committente, al quale vanno trasmesse le distinte deleghe di pagamento.

Per completezza si evidenzia che, sempre sul requisito della soglia del 10% dei versamenti fiscali dell'ultimo triennio rispetto ai ricavi del medesimo periodo, necessario per il rilascio del DURF, l'ANCE ha da tempo avviato le opportune iniziative presso l'Agenzia delle Entrate, al fine di :

- ottenere che in tale ammontare rientri anche la ritenuta pari all'11% che imprese operanti con i *bonus in edilizia* subiscono ad opera delle Banche all'atto dell'accredito dei bonifici di pagamento dei lavori eseguiti, come acconto delle imposte che le stesse devono versare (cfr . art.25, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010). Si tratta, infatti, di importi fiscali materialmente non versati dalle imprese, ma dagli istituti di credito per loro conto, che non vengono conteggiati nel rapporto ricavi/versamenti ai fini del DURF;
- trovare una soluzione per le imprese di promozione immobiliare che svolgono prevalentemente attività di compravendita immobiliare, ma hanno anche dipendenti utilizzati in lavorazioni edili, per le quali l' ammontare quasi totalitario dei ricavi deriva dalla vendita di immobili , per cui è molto spesso difficile che i versamenti registrati in conto fiscale superino il 10 % di tali importi;
- risolvere le criticità collegate al rilascio del DURF per le imprese che effettuano interventi su commessa , partecipando ad Organismi consortili (Consorzi operativi o

Società Consortili operative), che provvedono a realizzare i lavori.

Per queste, l'ammontare dei ricavi è costituito, oltre che dai ricavi riferiti alla attività svolta in proprio, anche dalle quote dei ricavi ribaltate da ciascuna delle Strutture Consortili alle quali le stesse partecipano nel periodo di riferimento, mentre gli importi dei versamenti fiscali riguardano la sola attività svolta in proprio.

Di conseguenza, il rapporto (versamenti sul conto fiscale/ricavi) contiene elementi fra loro non omogenei, circostanza che impedisce il raggiungimento della soglia richiesta dalla normativa per avere il DURF.

In tutti e 3 i casi, infatti, si tratta di imprese perfettamente regolari dal punto di vista fiscale, che tuttavia non riescono ad ottenere il DURF, non soddisfacendo la citata condizione di "congruità" dei versamenti in rapporto ai ricavi di periodo.

Per tali situazioni, quindi, l'ANCE ha chiesto all'Agenzia delle Entrate che si pervenga ad una soluzione consona, tenuto conto che, in presenza di tutte le condizioni normativamente previste, la disciplina sul corretto versamento delle ritenute fiscali, ivi compreso il DURF, impatta anche sull'applicabilità delle nuove regole sulla "patente a crediti", in vigore dallo scorso 1° ottobre (cfr. art.27 del D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico Sicurezza sul Lavoro – TUSL).

In ogni caso, in assenza di pronunciamenti ufficiali dell'Amministrazione finanziaria su tali questioni, ci è stato assicurato in via breve che le circostanze sopra evidenziate sono tenute in debita considerazione in sede di riesame dell'istanza dell'impresa a seguito dell'eventuale mancato rilascio del DURF.

Risposta n. 123/2025

OGGETTO: *IVA teorica relativa alle operazioni non imponibili ex art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – esclusione dal computo dei versamenti registrati in conto fiscale – art. 17-bis, c. 5, lett. a) del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241*

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

[ALFA], a seguire istante, rappresenta la fattispecie di seguito sintetizzata, avente ad oggetto l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 17-bis, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In particolare, l'istante fa presente:

- i. di essere specializzata in servizi di spedizioni e logistica per fiere ed eventi;
- ii. di essere [...], con svariati compiti legati alla spedizione ed alla logistica;

iii. che per lo «...svolgimento di parte delle attività sopra indicate, soprattutto per le attività legate alle Fiere, ALFA partecipa regolarmente a gare d'appalto e per poterne prendere parte deve fornire il Documento Unico Regolarità Fiscale, cd DURF».

Al riguardo, l'istante riferisce di aver effettuato «una valutazione prodromica della propria situazione in merito ai versamenti registrati nel conto fiscale nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio al fine di verificare il rispetto del requisito che prevede che l'importo di tali versamenti non sia inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

Da tale verifica interna, pur rispettando tutti gli altri requisiti, essendo in regola con i pagamenti e non avendo pendenze con l'amministrazione finanziaria, la Società non supera l'ammontare dei versamenti registrati in conto fiscale pari al 10% dei ricavi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative allo stesso periodo».

Ciò detto, considerato che il DURF è funzionale all'esercizio dell'attività d'impresa, l'istante chiede che, ai fini «del calcolo del requisito dei versamenti effettuati nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, pari almeno al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime, venga ricompresa anche l'IVA figurativa sulle operazioni attive non imponibili ex art. 9 del DPR 633/1972, al pari dell'IVA figurativa sulle operazioni di split payment».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sintesi, l'istante riferisce di aver eseguito, per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, *«un'analisi qualitativa dei risultati andando a trovare la ragione intrinseca all'attività stessa della Società: effettuare buona parte delle operazioni attive come non imponibili ex art. 9 del DPR 633/72, legati alle attività di servizio di spedizione relativi ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69. Tali prestazioni di servizi hanno tutti i requisiti, soggettivo, oggettivo e territoriale per essere soggetti ad IVA ma per le caratteristiche peculiari connesse ad operazioni di esportazione e temporanea importazione, il Legislatore ha previsto come non imponibili»*.

Per l'effetto, a causa della tipologia di operazioni effettuate, l'istante ritiene di trovarsi *«raramente in posizione di debito IVA e quindi di pagare IVA mensile»* e, di conseguenza, di non poter raggiungere la soglia richiesta dal citato articolo 17-bis del d.lgs. n. 241 del 1997.

L'istante, evidenzia, altresì che, sebbene *«l'art. 17-bis del DL 241/97 preveda che il committente possa richiedere le deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, per le gare d'appalto si richiede invece che l'impresa appaltatrice possa produrre solo il DURF e non ammettono neanche la certificazione o autocertificazione di insussistenza di debiti tributari»*.

L'istante, dunque, è dell'avviso che sia possibile applicare alla fattispecie illustrata i medesimi chiarimenti resi con riferimento alle operazioni soggette allo *split payment* e al *reverse charge* di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA), laddove è stata consentita

l'inclusione nel calcolo dei versamenti eseguiti anche dell'IVA teoricamente dovuta per le predette operazioni.

Per l'effetto, *«si ritiene pertanto che la Società non possa essere considerata manchevole nei versamenti verso l'erario né che irregolare con gli stessi»*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 17-*bis* al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 [norma rubricata "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera"] contiene disposizioni volte a contrastare l'omesso/insufficiente versamento delle ritenute fiscali e/o dei contributi assistenziali e previdenziali, ponendo *«a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati»*, specifici adempimenti (cfr, circolare 1/E del 12.2.2020).

[...] in base a tale disposizione, i committenti che *«affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e*

1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione» (così il comma 1).

A tal fine, i commi successivi dispongono che:

- l'impresa appaltatrice e le subappaltatrici sono tenute ad inviare al committente i modelli di pagamento delle ritenute fiscali entro 5 giorni dal loro versamento, con allegato un elenco degli addetti utilizzati per eseguire i lavori commissionati nel mese precedente, indicando i loro estremi anagrafici, gli orari di lavoro, la retribuzione corrisposta e le ritenute operate e versate (così il comma 2);

- il committente è tenuto, laddove accerti l'inadempimento dell'obbligo o un versamento palesemente insufficiente, a sospendere il pagamento del corrispettivo sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, e a comunicare all'Agenzia delle entrate competente, entro 90 giorni, l'inadempimento (così il comma 3);

- in caso di inottemperanza agli obblighi innanzi richiamati, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione (così il comma 4).

In deroga a quanto disposto dai commi innanzi richiamati, il successivo comma 5 prevede che, «*[g]li obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:*

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.».

Il citato articolo dispone, da ultimo, che «*la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio*» (così il comma 6), e che i contributi assistenziali e previdenziali dovuti per i lavoratori impiegati in esecuzione del lavoro appaltato, in

presenza di detta certificazione, possono essere versati avvalendosi dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Stante la lettera della norma innanzi citata, non è possibile ottenere il documento unico di regolarità fiscale (*DURF*), laddove i versamenti fiscali, contributivi ed assistenziali presenti nel conto fiscale siano inferiori al 10% dell'ammontare dei ricavi e dei compensi indicati nelle dichiarazioni degli ultimi tre anni (cfr. circolare n. 1/E del 2020).

Per verificare tale requisito, prosegue la circolare, *«si farà riferimento:*

al numeratore ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio. A tal fine, si precisa che non sono considerati i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo (...);

al denominatore ai ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio».

Sebbene la norma faccia riferimento, ai fini del computo della soglia del 10%, soltanto ai *«versamenti registrati nel conto fiscale»* dell'impresa appaltatrice nel triennio, tuttavia, con la risoluzione n. 53/E del 22 settembre del 2020 la scrivente ha ammesso che siano ricompresi nel calcolo anche:

a) i versamenti IVA relativi alle operazioni soggette ai meccanismi dell'inversione contabile (*reverse charge*);

b) i versamenti IVA relativi alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti (*split payment*);

trattandosi, in entrambi i casi di IVA dovuta il cui obbligo di versamento viene traslato, per finalità antifrode, dal committente/cessionario ovvero sull'ente pubblico e sui soggetti assimilati;

c) l'"imposta teorica" corrispondente al reddito complessivo proprio di cui all'articolo 121 del TUIR attribuito al consolidato fiscale delle imposte;

d) l'"imposta teorica" corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci (che provvedono al pagamento dell'imposta, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale);

e) l'"imposta sul valore aggiunto teorica" risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall'ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione Iva di gruppo;

fattispecie caratterizzate dal fatto che il debito tributario matura, in via autonoma, in capo a ciascuno dei soggetti aderenti allo specifico regime, mentre il solo assolvimento del debito tributario viene eseguito da un altro soggetto (il soggetto consolidante, il socio, l'ente controllante), legato al primo da rapporti di partecipazione/controllo.

Tanto premesso, alle ipotesi innanzi richiamate non può certamente essere ricondotta la fattispecie prospettata dall'istante, poiché non è rinvenibile alcuna "IVA teorica" - assolta da un soggetto terzo in luogo dell'originario debitore - con riferimento ai *«servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili»* di cui all'articolo 9, comma 1, n. 4, del decreto IVA, ossia *«[...] ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella*

base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali».

Trattasi, infatti, di operazioni oggettivamente non imponibili ai fini IVA, sicché non è rinvenibile alcun "versamento" - seppur eseguito da un soggetto diverso - da computare nel calcolo della soglia del 10%.

La richiesta prospettata dall'istante non può dunque essere accolta.

**IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)**

U45-25 - DL Salva Casa: tutti i materiali del webinar Anci in collaborazione con Ance

L'Anci ha reso disponibile, on line, il webinar organizzato in collaborazione con Ance sul tema: "Il decreto salva casa nuova modulistica unificata e indirizzi operativi"

Dal prossimo 23 maggio diventerà obbligatorio, per i Comuni e le Città metropolitane, l'utilizzo della modulistica unificata e standardizzata per l'attuazione del Decreto Salva casa (69/2024). E, anche in considerazione di questa scadenza, l'Anci ha reso disponibile, on line, il webinar organizzato in collaborazione con Ance sul tema: "Il decreto "salva casa" nuova modulistica unificata e indirizzi operativi".

Si è trattato di un appuntamento importante, che ha visto la collaborazione delle due associazioni con l'obiettivo di offrire un supporto operativo a tutti gli operatori del settore, attraverso l'approfondimento delle principali novità introdotte nella disciplina edilizia dal DL 69/2024 (cd. Decreto Salva casa) come convertito dalla legge 105/2024 alla luce delle ulteriori specificazioni fornite dalle Linee di indirizzo del Ministero delle Infrastrutture (vedasi notizia U11-25 di ANCE FVG Informa n°5/2025) e dell'approvazione delle modifiche alla modulistica nazionale (vedasi notizia U34-25 di ANCE FVG Informa n°13/2025).

Al webinar, introdotto da Stefania Dota, Vicesegretario Generale Anci, è intervenuta anche Elena Griglio, capo dell'ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che ha illustrato il percorso che ha condotto alle novità introdotte e posto l'attenzione su una prossima riforma organica del Dpr 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Vai alla registrazione e ai materiali dei relatori del webinar

U46-25 - Ambiente e Sostenibilità: Osservatorio normativo regionale **Publicato dall'ANCE l'Osservatorio normativo regionale in materia di Ambiente e** **Sostenibilità contenente aggiornamenti fino al 30 aprile 2025**

Il documento contiene una raccolta degli ultimi provvedimenti normativi regionali in materia ambientale, suddivisi in base agli argomenti trattati, con focus su quelli che hanno ad oggetto la gestione dei rifiuti, le attività di bonifiche e il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento, da parte degli operatori, dei vari procedimenti ambientali.

Osservatorio regionale Ambiente e Sostenibilità

Edizione Aprile 2025

Rifiuti



Toscana

- Delibera Consiglio Regionale 15 gennaio 2015, n. 2

Autorizzazioni



Emilia Romagna

- Legge Regionale 31 marzo 2025, n. 2

Abruzzo

- Legge Regionale 25 marzo 2025, n. 8

Veneto

- Decreto Regionale 17 febbraio 2025, n. 15
- Regolamento Regionale 9 gennaio 2025. n. 1
- Regolamento Regionale 9 gennaio 2025. n. 2
- Regolamento Regionale 9 gennaio 2025. n. 3

Marche

- Delibera Giunta Regionale 17 febbraio 2025, n. 179

Umbria

- Determinazione Dirigenziale 21 gennaio 2025, n. 534

Delibera
Consiglio
Regionale 15
gennaio 2015, n.
2

Piano dell'economia circolare:

Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell'economia circolare

La Regione Toscana, con delibera n. 2 del 2015, ha approvato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare”, al fine di raggiungere i target europei in tema di economia circolare e, quindi, di recupero dei materiali. Il Piano sostituisce il precedente, approvato con DCR 94/2014, e si compone di diversi elaborati tra cui:

- Relazione piano regionale gestione dei rifiuti;
- allegato 1 Inquadramento normativo ed economico;
- allegato 2 **Quadro esclusivamente conoscitivo** rifiuti urbani e **rifiuti speciali**;
- allegato 3 Programma riduzione Rub;
- allegato 4 **Programma prevenzione rifiuti**;
- allegato 5 Programma di gestione dei rifiuti da imballaggi;
- allegato 6 Programma decontaminazione e smaltimento degli apparecchi contenenti Pcb;
- allegato 7 Ricognizione dell'impiantistica dedicata al trattamento RU operante in Regione Toscana;
- **Relazione piano regionale bonifiche dei siti inquinati**;
- Sezione valutativa.

Emilia Romagna

**Legge Regionale 31
marzo 2025, n. 2**

Allegati progetti VIA:

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2025.

Con la Legge Regionale n. 2 del 2025, la Regione Emilia Romagna ha modificato ed integrato gli allegati A e B previsti dalla legge regionale n. 4/2018 relativi ai progetti assoggettati a Via e alla verifica di assoggettabilità a VIA (Screening).

Con l'art. 9 vengono inseriti progetti da assoggettare a Screening, mediante le seguenti integrazioni all'Allegato B da inserire dopo la lettera B.2 8):

- 8 bis) Impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- 8 ter) Impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
- 8 quater) Impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- 8 quinquies) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Abruzzo

Legge Regionale 25
marzo 2025, n. 8

Procedure semplificare FER:

Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019.

Con la Legge Regionale n. 8 del 2025, la Regione Abruzzo ha adottato una serie di misure finalizzate a individuare le aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER e, soprattutto, a semplificare i procedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione di questi.

Nello specifico, viene precisato che per la costruzione, l'esercizio, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli impianti FER, , nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili la procedura autorizzatoria è differente a seconda che l'area interessata ricada o meno nelle aree definite come idonee.

Per cui, se l'impianto FER è ubicato in aree idonee si applicano le procedure autorizzative semplificate, ex D.lgs. 199/2021 (sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), nonché il d.lgs. 190/2024 (sulla disciplina dei regimi amministrativi).

Se l'impianto FER è ubicato sia nelle aree definite idonee che non idonee si applica il regime amministrativo ordinario (D.lgs. 190/2024).

**Decreto Regionale
17 febbraio 2025,
n. 15**

Modulistica Vinca:

Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento.

Con il Decreto Regionale n. 15 del 2025, la Regione Veneto ha integrato la modulistica da utilizzare nei casi in cui un P/P/P/I/A non rientri nel campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA.

In questi casi il Proponente deve presentare all'Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione del P/P/P/I/A, a corredo della relativa domanda, il modulo con cui si dà atto:

- della localizzazione del progetto all'esterno dei Siti della rete Natura 2000;
- dell'assenza di effetti diretti o indiretti su tali Siti
- o della sua localizzazione all'interno di superfici impermeabilizzate degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2 della legge regionale 06 giugno 2017, n. 14, individuati nei PAT/PI già oggetto di VAS.

**Regolamento
regionale 9
gennaio 2025. n. 1**

Modulistica AIA:

Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).

Con Regolamento attuativo n. 1 del 2025, la Regione Veneto ha definito le modalità operative di svolgimento delle procedure di autorizzazione integrata ambientale (AIA) attribuite alla Regione e nonché le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di AIA di competenza statale.

La Regione ha pertanto stabilito:

- i criteri per l'individuazione dell'autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti più tipologie progettuali sottoposte ad AIA,
- la modulistica necessaria all'omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'AIA.

Regolamento
regionale 9
gennaio 2025. n.
2

Aggiornamento VIA:

Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).

Con Regolamento attuativo n. 2 del 2025, la Regione Veneto ha definito le modalità operative di svolgimento delle procedure in materia di VIA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale.

La Regione ha pertanto stabilito:

- i criteri per l'individuazione dell'autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti più tipologie progettuali sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA;
- le procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all'art. 28 del D.lgs. 152/2006, nonché per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 29 del medesimo decreto;
- le modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei proponenti di opere e progetti ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 152/2006;
- regole particolari per la semplificazione dei procedimenti, per la consultazione, per il coordinamento tra i diversi atti autorizzatori di competenza regionale e locale;
- le modalità per la tenuta di un archivio informatico dei dati sui progetti sottoposti alle procedure in materia di VIA da parte di Regione, Province e Città metropolitana di Venezia;
- le disposizioni in materia di VIA vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, disponendo l'abrogazione di quelle incompatibili o superate.

Regolamento
regionale 9
gennaio 2025. n.
3

Aggiornamento VAS:

Regolamento attuativo in materia di VAS (articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).

Con Regolamento attuativo n. 3 del 2025, la Regione Veneto ha definito e individuato le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Verifica di Assoggettabilità (VA) e di Monitoraggio, per Piani e Programmi e loro modifiche che possono avere impatti significativi sull'ambiente, sulla salute, sul patrimonio culturale e sulla sfera socio economica, al fine di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni e persegue la finalità generale di assicurare che le future

Marche

Delibera Giunta
Regionale 17
febbraio 2025, n.
179

Linee Guida per la VAS:

Approvazione “Linee guida regionali in materia di Valutazione Ambientale Strategica” e revoca della D.G.R. 1647/2019.

Con la Delibera n. 179 del 2025, la Regione Marche ha aggiornato e sostituito le linee guida regionali per la VAS (precedentemente disciplinate dalla Dgr 23/12/2019, n. 1647).

Nello specifico, il documento contiene le linee guida per l’applicazione - ai piani e ai programmi di competenza della Regione e degli Enti Locali - della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 e del D.lgs. 152/2006, adeguando le disposizioni regionali sulla VAS a quelle nazionali.

Le linee guida dettano indicazioni su:

- Il periodo di svolgimento della VAS;
- L’autorità competente per la VAS e Autorità procedenti;
- Il Campo di applicazione;
- Le Modalità di svolgimento dello screening;
- La fase di consultazione;
- La fase di valutazione;
- Le eventuali integrazioni tra procedimento di VAS e VIA; tra VAS e VINCA;
- L’attività del monitoraggio.

Umbria

Determinazione
Dirigenziale 21
gennaio 2025, n. 534

Digitalizzazione istanze AUA:

D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 – Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Conclusione iter di digitalizzazione istanze di AUA e attivazione della modalità unica operativa regionale per l'invio delle stesse.

Con la Determina n. 534 del 2025, la Regione Umbria ha stabilito un'unica modalità operativa per l'invio delle istanze AUA ossia quella telematica, affinché sia omogenea ed uniforme per l'intera Regione, a prescindere dal canale di ricezione utilizzato dai Comuni, al fine di:

- uniformare la modalità di predisposizione delle istanze, normalizzando anche la documentazione allegata alle stesse, in un'ottica di semplificazione;
- assicurare il rispetto del principio del once only, evitando le richieste di informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, la duplicazione dei dati ovvero la ripetizione nella digitazione di informazioni già presenti nei DataBases dell'Amministrazione.

A tale scopo, la Regione ha previsto la possibilità di utilizzare il Portale informatico AUA (SUAPE_3.0), che consente la compilazione in modalità omogenea delle istanze di AUA, anche per i Comuni non aderenti al Progetto, mettendo a disposizione il seguente link: <https://suape.regione.umbria.it/>.

Determinazione
Dirigenziale 2
gennaio 2025, n.
G00011

Nuova modulistica VAS:

Procedure di Verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 D.Lgs. 152/2006 e di Valutazione Ambientale Strategica ex artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006. Approvazione nuova modulistica

Con la Determina n. G00011 del 2025, la Regione Lazio ha aggiornato i moduli relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), al fine di renderla conforme alle modifiche normative e, soprattutto, più snella ed in grado di guidare le Autorità Procedenti nella compilazione.

In particolare, all'allegato A della determina, sono stati introdotti tre modelli:

- VER_M01 per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;
- VAS_M01 per l'avvio della procedura di VAS;
- VAS_M02 per la trasmissione della valutazione ai fini della pubblicazione.

La nuova modulistica è obbligatoria già dal 1° gennaio 2025, e dovrà essere compilata digitalmente e firmata con firma digitale (PADES o CadES).